

Roma, 21 aprile 2015

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Nazionale 91
00184
ROMA
Servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it



Prot.0450280/15 del 22/04/2015



Osservazioni al documento in consultazione “Disposizioni di vigilanza. Banche Popolari”

Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 ha previsto fra le varie disposizioni in materia di banche popolari, la possibilità di adottare il modello di banca popolare ai soli intermediari bancari il cui attivo non superi il valore di 8 miliardi di euro.

Successivamente, la Banca d'Italia, nell'ambito delle sue prerogative che prevedono la possibilità di emanare le disposizioni attuative della normativa primaria, ha proposto nella consultazione in oggetto di aggiungere all'attivo anche le garanzie e gli impegni.

Sulla disciplina delle modalità di calcolo della soglia di 8 miliardi riportano i seguenti commenti.

1) La definizione dell'Attivo e la differente natura dagli impegni e garanzie

L'attivo dello stato patrimoniale è una voce identificata chiaramente nel bilancio delle banche redatto sulla base della Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005. E' evidente che il legislatore nazionale si riferisce al bilancio quando cita l'attivo. L'aggregato “Totale dell'Attivo” è previsto in modo specifico nello schema di stato patrimoniale riportato nell'appendice A – paragrafo A.1 della Circolare n. 262 citata. La Banca d'Italia nel documento in consultazione propone, motivando la decisione, criteri di calcolo allineati con quelli utilizzati dalle banche per rappresentare anche nelle segnalazioni di vigilanza la propria situazione patrimoniale a livello individuale e consolidato. La decisione è condivisibile in quanto i principi contabili adottati per la determinazione delle singole voci di bilancio dell'attivo dello stato patrimoniale, la cui somma costituisce il “Totale dell'Attivo”, sono coerenti con le regole contabili adottate per le segnalazioni di vigilanza. Nei bilanci bancari, come nelle segnalazioni di vigilanza, la collocazione delle voci dell'attivo e delle garanzie e impegni prevede schemi separati trattandosi di grandezze contabili diverse e di diversa natura. La separazione fra le voci dell'attivo e le garanzie e impegni è rigorosa al punto tale che le garanzie e impegni vengono definite nella circolare n. 262 sui bilanci e nella circolare del 30 luglio 2008 n. 272 sulla matrice dei conti, nell'apposito glossario, come operazioni “fuori bilancio”.

2) L'attivo come criterio dimensionale unico

Il legislatore nel decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 ha previsto l'Attivo" come unico criterio per il calcolo della soglia dimensionale. Nell'individuazione di tale criterio avrebbe potuto utilizzare altre valide misure quali ad esempio la dimensione del rischio, non mancando nel settore modelli e metriche di misurazione dello stesso o la dimensione del patrimonio. Un altro criterio valido sarebbe potuto essere la dimensione del volume di affari ipotizzando ad esempio di aggregare alla raccolta diretta anche la raccolta indiretta. Quest'ultima, sebbene non sia iscritta nello stato patrimoniale, rappresenta una attività fondamentale delle banche in grado di generare una quota significativa di reddito. Si tratta solo di alcuni esempi. Avendo tuttavia il legislatore stabilito nel decreto-legge come criterio dimensionale fra le varie opzioni esclusivamente il "Totale Attivo", un aggregato specifico che non può confondersi, si ritiene non disciplinabile tale decreto con una modalità di calcolo che preveda di sommare al totale attivo le garanzie e impegni.

3) Maggiore aleatorietà della soglia dimensionale con gli impegni e garanzie

Le voci dell'attivo sono sottoposte a specifiche e complesse regole di iscrizione e valutazione non applicabili alle Garanzie e impegni. L'adozione del "fair value" ad alcune attività dello stato patrimoniale, l'assoggettamento al test di "impairment" per altre, l'adozione del costo ammortizzato o l' "hedge accounting" sono solo alcune fra le modalità di trattamento contabile e di valutazione utilizzate per l'iscrizione delle operazioni nell'attivo. Tali trattamenti producono impatti diversi sul conto economico in base alle modalità utilizzate. Le garanzie e impegni non subiscono l'insieme di questi trattamenti in quanto hanno principalmente una funzione di "disclosure" ovvero di informativa. Nel bilancio tali voci sono rappresentate solo nella nota integrativa. Nelle segnalazioni di vigilanza sono inserite al di fuori dello stato patrimoniale, fra le "Altre Informazioni – Impegni e Garanzie". L'importo finale delle singole voci dell'attivo, per la rilevanza che presenta, è quindi sottoposto a determinati trattamenti contabili prima di essere inserito negli schemi di bilancio. Sotto questo profilo e per come vengono gestiti gli impegni e le garanzie hanno un grado maggiore di aleatorietà rispetto alle voci contabili dell'attivo.

In un quadro normativo che prevede l'obbligo per le principali banche popolari di trasformarsi in società per azioni quando l'importo dell'attivo supera una determinata soglia quantitativa, la proposta di sommare all'aggregato "Totale dell'Attivo" alcune voci così differenti sia nella natura che nelle modalità con cui vengono generate, introduce un elemento di volatilità non migliorativo nel raggiungimento della finalità della norma. Per la stessa motivazione, non è possibile comprendere come tale meccanismo possa agevolare la finalità indicata dalla Banca d'Italia di prevenire possibili arbitraggi normativi.

Per quanto riportato, l'estensione dell'attivo con gli impegni e garanzie appare una discrezionalità che supera i confini entro i quali si potrebbe disciplinare un decreto-legge che prevede il "Totale dell'Attivo" come unico criterio dimensionale.

Giuseppe Maiolini
